

Numero della proposta

17

603


# CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. Dicembre 1866.

dal Ministro dell'Interno, delle Finanze e dei Lavori Pubblici

O G G E T T O



Relatore

Approvata nella tornata del

186

N<sup>o</sup> 17

SESSIONE 1867

N<sup>o</sup> 17

405

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio ministro  
dell'interno (RICASOLI)  
di concerto

coi ministri dei lavori pubblici (JACINI)  
delle finanze (SCIALOJA)  
e dell'agricoltura, industria e commercio  
(CORDOVA)

nella tornata del 21 dicembre 1866

Costruzione delle strade comunali e vicinali nella Sicilia.  
Spesa da ripartirsi nei bilanci 1867-68-69 del Mi-  
nistero dei lavori pubblici.

### DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 17 gennaio

20. 56<sup>1</sup> = 1835

Approvata la Legge nella tornata del

### COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	Cadolini	Uff. 6	Muppi
" 2	Cortese	" 7	Majorano Bonselli
" 3	Lamputico	" 8	Macchia
" 4	Albertini	" 9	Valerio
" 5	Servo		

### COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *M. auct'*  
Segretario *Valerio*  
Relatore *Valerio*

### PRESENTATA LA RELAZIONE

il \_\_\_\_\_

### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	11	del	1° Feb.	nel	6° Genn.
Alle ore	12	del	2° febb.	nel	6° febb.
Alle ore	12	del	3° febb.	nel	6° febb.
Alle ore	3 p.m.	del	9° febb.	nel	5° mar.
Alle ore	1 p.m.	del	10° febb.	nel	1° mar.
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

**N.B.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte  
dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella,  
che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio ministro  
dell'interno (RICASOLI)

di concerto

coi ministri dei lavori pubblici (JACINI)  
delle finanze (SCIALOJA)  
e dell'agricoltura, industria e commercio  
(CORDOVA)

*nella tornata del 21 dicembre 1866*

### Costruzione delle strade comunali e vicinali nella Sicilia.

- Spesa da ripartirsi nei bilanci 1867-68-69 del Ministero dei lavori pubblici.

SIGNORI! — Le deplorabili condizioni in cui versò la Sicilia dopo l'ultima Sessione legislativa, se provocarono solleciti provvedimenti di repressione e di pubblica sicurezza da parte del Governo del re, non potevano lasciarlo indifferente allo studio delle cause permanenti dei mali che travagliano l'isola, e che reclamano rimedi pronti ed efficaci. Il Governo nazionale non saprebbe tenersi pago dell'uso della forza; e anche quando non fosse necessario il concorso delle popolazioni per mantenere salda in esse la pubblica autorità, non avrebbe conseguito il suo fine, finchè non fosse riuscito a ridestare lo amore dell'ordine e la solidarietà del paese col Governo libero, combattendo gli errori che sono poi causa di tristi disinganni, e affrontando le difficoltà economiche che mantengono le inquietezze. Ai mezzi educativi fu già provveduto dal potere legislativo con larghezza, e si provvederà ancora con migliori ordinamenti; ma essa è cosa per tutti evidente che gli effetti utili della generale istruzione e della educazione popolare non possono prodursi che lentamente e dopo il corso di non pochi anni. Le interne vie di comunicazione

richiamarono parimenti l'attenzione del Governo per l'efficacia dei benefici che se ne ritraggono più immediata e più estesa, nell'ordine educativo, come nell'economico, e perchè offrono alimento al lavoro, ed agevolanza all'azione dell'amministrazione e della forza pubblica nelle campagne.

E già il potere legislativo ebbe a provvedere, sia alla costruzione delle maggiori linee di strade ferrate, sia a quella delle principali strade nazionali in Sicilia. Però, mentre da un canto le difficoltà in cui versava con quasi tutte le altre compagnie di strade ferrate, la società delle calabro-sicule ritardava i lavori di costruzione di quelle linee, dall'altro anche i lavori delle strade nazionali andavano a rilento, ora per difetto di concorso di appaltatori, ed ora per le inevitabili lunghezze degli esami tecnici, e degli adempimenti di contabilità da compiersi presso la sede del Governo, resi talvolta più difficili e complicati dalle frequenti contestazioni che sorgono per interessi locali.

E ammesso che i lavori delle strade ferrate, ai quali già si è provveduto di urgenza col real decreto del 3 novembre 1866, che alloga ad essi un credito di 18 milioni, e quelli delle strade nazionali procedessero rapidamente, conveniva ancora ricercare se con la costruzione di queste grandi arterie si sarebbe adempito al compito della presente civiltà, e soddisfatto ai desiderii del Governo ed ai bisogni delle popolazioni.

Or non poteva non riuscire per tutti evidente che le grandi linee, non alimentate dal concorso delle minori ramificazioni che congiungono tutte le parti del territorio alle maggiori vie commerciali, sarebbero riuscite poco meno che sterili per il progresso civile ed economico dell'isola, e di perenne peso allo Stato ed alle provincie, sia per il prolungamento di gravissime garanzie d'interessi ai capitali impiegati nella costruzione delle strade ferrate, sia per le spese di manutenzione delle strade nazionali costruite e delle loro dipendenze.

Sorgeva quindi spontaneo il sentimento dell'urgenza di sollecitare la costruzione delle strade comunali e vicinali dell'isola. E dicendo comunali noi intendiamo col linguaggio della legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche anche le intercomunali che altrove diconsi di grande vicinanza, e che hanno per ufficio di congiungere un comune coll'altro. Se questa rete di comunicazioni fosse compiuta nel regno, poco resterebbe al compito delle strade provinciali, la cui categoria è in vero più artificiale ed amministrativa che secondo natura. Quando si hanno le comunicazioni tra comune e comune, e si collegano colle strade nazionali, le

strade provinciali possono dirsi in massima parte compiute, e i lavori speciali che le concernono si riducono ad opere di rettificazione, il cui scopo è di rendere più dirette e più brevi le comunicazioni del capoluogo di provincia coi capoluoghi di circondario, o col mare.

Le condizioni topografiche dei comuni interni della Sicilia, dove la popolazione è per lo più accentratata nei monti, nè discese ancora al piano dopo l'epoca feudale, furechè in pochi siti privilegiati dalla natura, sono tali che le grandi strade nazionali e le ferrate, ed anche le provinciali che hanno in mira il più rapido andamento dal punto di partenza al punto di arrivo, non giovano a congiungere tra esse nè colle strade commerciali di primo ordine le popolazioni rurali. Queste, sino al giorno in cui saranno costruite le strade comunali e vicinali, sembrano condannate ad assistere da lontano allo spettacolo delle vie principali che si svolgono nei piani e per le valli, e a sentire il fischiò della locomotiva che passa disotto ai luoghi montuosi, senza potere giovarsi dei vantaggi che le vie principali hanno per fine di procurare più o meno a tutte le parti del territorio che percorrono.

Certamente quando il Governo nazionale si accinse ai grandi lavori che gli incombevano per la costruzione delle strade insulari, nel fare la sua parte pensò che i comuni non avrebbero mancato al proprio compito, e che presto sarebbe sorto il giorno in cui cooperando le popolazioni ed il Governo con la fiducia e l'attività, che era lecito sperare dall'efficacia delle libere istituzioni, si sarebbero incontrate le minori strade interne con le maggiori che erano commesse all'operosità dello Stato e delle provincie, e si sarebbe così trovato contemporaneamente compiuto un sistema generale di comunicazioni, che fino a quando sarà monco e parziale non potrà dare alcuno dei grandi risultati che da esso attende la civiltà e l'economia pubblica. Però i fatti non rispondevano all'aspettazione, e nonostante gli incitamenti fatti dal Governo sin dal primo anno della costituzione del nuovo regno, lo spirto di libera associazione e i provvedimenti dati dalle leggi per la formazione dei consorzi delle strade comunali e vicinali restarono inefficaci. E forse la inoperosità dei cittadini e delle amministrazioni comunali nello adempiere alla parte che ad essi incombeva, scusabile per molti rispetti della turbata sicurezza, e delle gravezze generali cui era necessità ricorrere pei bisogni della difesa esterna e dell'indipendenza nazionale, fu causa non ultima alla minore celerità ed efficacia di certi provvedimenti statuali, dappoichè la lentezza di azione si comu-

nicava da una parte all'altra, e poteva trovarsi meno urgente lo schiudere al commercio interno le grandi vie di comunicazione quando poca o nessuna opera si dava a preparare le comunicazioni minori che sono indispensabili al movimento delle grandi vie commerciali.

La presente amministrazione non ha potuto dispensarsi dal considerare che nelle provincie italiane in cui sono compiute le strade comunali e vicinali, esse non sorgono certamente per la spontanea iniziativa delle popolazioni rurali e per le libere associazioni consorziali a cui schiude largo campo la legge del 20 marzo 1865. Certamente non vuolsi fare alcun rimprovero alle disposizioni di quella legge che come tutti gli ordinamenti organici di uno Stato libero deve avere in mira i principii razionali e le condizioni permanenti in cui posa uno Stato civile. Le leggi organiche appartengono al novero di quelle che i Romani chiamavano *perpetue* e devono essere informate alla logica delle condizioni permanenti dei popoli. Or questo è permanente nelle nostre condizioni costituzionali e civili, che il comune essendo libero ed autonomo deve solo giudicare della opportunità dei lavori pubblici che gli convengono, e che egli deve potersi legare in consorzio con altri comuni, secondo le considerazioni delle rispettive opportunità di cui sono arbitri i comuni stessi interessati. Le leggi organiche non guardano alle condizioni transitorie in cui possono trovarsi alcune parti più o meno estese del territorio del regno, alle quali si provvede occorrendo con leggi speciali. E il bisogno di una legge speciale che accordi sussidi alle strade comunali e vicinali di Sicilia, e che conferisca per costruirle poteri non ordinari al Governo, non fu avvertito per la prima volta in occasione dei recenti casi di Palermo; dappoichè sin dal 1861, tenendo il proponente il Ministero dell'interno, trovasi deliberato dal Consiglio dei ministri nelle tornate del 28 ottobre e 6 novembre di quell'anno, che un sussidio di 6 a 7 milioni di lire sarebbe stato applicato alla costruzione delle minori strade di Sicilia, e che un progetto di legge con disposizioni speciali all'isola si sarebbe presentato in proposito alle Camere.

Il proponente riprende ora il progetto concepito in quell'epoca colla sicurtà che l'esperienza aggiunge al presentimento di certi mali e di certe impotenze; e innanzi tutto sottopone alla Camera i motivi di urgenza del provvedimento legislativo che le propone.

Non giova sperare, per lunghi anni ancora, la costruzione delle minori comunicazioni dell'isola dall'azione spontanea delle popolazioni rurali, tra le quali non si è destato quello spirto di associazione che il

caduto Governo, il quale tenne sede in Italia, ma che aveva ereditato tutte le diffidenze e tutte le basse arti del Governo vicereale spagnuolo, si affaticò a spegnere come un pericolo politico. Egli destò invece ed alimentò, come comodo strumento di autorità straniera e nemica, lo spirito litigioso e di rivalità tra i comuni, per cui una proposta è sospetta ad ogni amministratore e ad ogni cittadino che non ne sia l'autore, e perciò solo è contraddetta che da lui non proviene. Il deviamento di una linea da quella traccia che l'interesse o la comodità di chi ha maggiore influenza può avere immaginato diviene argomento d'interminabili querele; la permanenza dei latifondi, l'assenza dei grandi proprietari dalle campagne, il loro soggiorno nelle grandi città marittime per cui sono meno interessati alle facilità delle interne comunicazioni, sono tutte condizioni speciali che oppongono ostacoli spesso insuperabili alla creazione dei mezzi ed alla concordia delle opinioni con cui si fanno le opere intercomunali.

Le agevolenze alle revisioni ed ai gravami che la legge concede nello interesse della giustizia e dei ragionevoli richiami, sono abusate per far trionfare le opposizioni interessate, che confidano nel prolungamento delle procedure, e nel tempo che si consuma e che quasi sempre sperde l'occasione del ben fare. Secondo lo stato attuale della nostra legislazione, se un comune vuole aprire una via intercomunale verso altro comune contermine di provincia vicina, e vuole invitare l'altro come interessato ad intendersi con esso, ha bisogno di un progetto di massima su cui delibera il Consiglio comunale. Se la deliberazione, esposta all'Albo, incontra opposizione di un consigliere o di un contribuente, l'opposizione è discussa dalla deputazione provinciale il cui decreto può essere impugnato innanzi il prefetto in Consiglio di prefettura ed anche con gravame al Re che pronunzia dopo di avere udito il Consiglio di Stato. Passeranno così molti mesi prima che la deliberazione divenga esecutoria. E quando sia approvata sarà trasmessa dal prefetto presidente della deputazione provinciale al prefetto della provincia di cui fa parte l'altro comune interessato; il quale invita il Consiglio comunale a deliberare: altrettanti ostacoli ed altrettanto tempo se la deliberazione del secondo comune è impugnata; poi bisogna che coll'approvazione della rispettiva deputazione provinciale sia dal suo presidente trasmessa al primo prefetto. Se vi è divergenza, come spesso accade, tra le deliberazioni dei due comuni, la questione è risolta dal prefetto della provincia in cui si estende la maggior parte della linea da costruirsi. Ma il comune dell'altra provincia può reclamare al

ministro dei lavori pubblici che manderà le carte al Consiglio superiore, il quale, non trovando la parte tecnica abbastanza svolta secondo le sue superiori esigenze e per i bisogni di lui che non conosce i luoghi, emette spesso un provvedimento preparatorio di maggiori studi. Quindi accesso in luogo e nuovi esami degli uffizi tecnici provinciali che possono dare occasione a nuovi reclami; decreto del ministro dei lavori pubblici che li decide. Ma quando il decreto è comunicato vi è ancora il ricorso al re contro la determinazione ministeriale, che deve inviarsi al Consiglio di Stato. Il tempo corre, i mezzi accumulati si distornano per altri urgenti bisogni; gli amministratori zelanti che avevano proposta l'operazione scadono e sono surrogati da altri ispirati da concetti diversi, e la strada non si costruisce.

Eppure il problema economico della Sicilia, e specialmente di Palermo e della sua provincia, non si risolve senza la costruzione delle strade comunali e vicinali. Le grandi strade nazionali e le ferrate possono agevolare il commercio generale ponendo in diretta comunicazione le grandi città litorali ed i mari che bagnano l'isola; ma se non sono accompagnate dalle minori diramazioni avvicinano fra loro i grandi centri di consumazione, ma non li pongono in rapporto coi centri di produzione agricola. Le statistiche più note indicano l'enorme differenza che vi è tra i prezzi dei prodotti del suolo sul mercato delle grandi città e nei luoghi di produzione. Mentre in quello si produce il caro dei viveri con tutte le sue gravi conseguenze per la pubblica sicurezza, nelle campagne manca il prezzo rimuneratore della produzione agricola. Quel prodotto che trasportato rapidamente a ruota dalle interne campagne della sua montuosa provincia si venderebbe in Palermo la metà del prezzo attuale, soddisfacendo ampiamente ai bisogni del consumatore, con questo prezzo così ridotto frutterebbe ancora il doppio del prezzo attuale al produttore agricola che lo vende per un quarto del valore che ha sul mercato di Palermo, restando la differenza assorbita dalle difficoltà e dai pericoli di trasporti che richiedono un gran consumo di forze animali, con le gravi spese che lo accompagnano, ed una perdita più che tripla del tempo utile ai lavori della campagna. Uno scrittore di cose economiche siciliane ha detto che il problema della consumazione di Palermo sarebbe risoluto da una strada ferrata che congiungesse la capitale dell'isola alla contea di Modica. E questo è vero, perchè l'eccezionale prosperità e frequenza delle strade intercomunali e vicinali di quel distretto ne ha fatto un emporio senza

sbocco delle produzioni del suolo. Si può sopprimere l'ipotesi della strada ferrata, se si ammette la costruzione delle strade comunali e vicinali nella provincia di Palermo ed in ogni altra parte dell'isola.

Attendere la prima costruzione di queste strade minori dall'impulso degli interessi locali con le sole agevolezze che la legge comune accorda allo svolgimento dell'azione spontanea delle popolazioni, è, sino a un certo punto, un circolo vizioso e diremo quasi una petizione di principio. Difettano le strade rurali per la prevalenza dello spirito di rivalità su quello di associazione, per l'interesse meno personale ed urgente dei grandi proprietari, per il difetto di pubblica sicurezza, e sono precisamente le comunicazioni interne che, crescendo la frequenza nei contatti delle popolazioni, alimentano lo spirito di associazione, estinguono le rivalità, rendono possibile il soggiorno dei grandi proprietari nelle campagne, e con esso il loro amore degli interessi locali. Per esse si popolano i luoghi più riposti, e con la frequenza degli abitanti, con la più pronta azione della forza pubblica e vigilanza delle autorità di pubblica sicurezza scompariscono i malfattori.

Egli è perciò che il Governo ha sentita la convenienza del suo intervento nella costruzione delle minori strade di Sicilia. E a conforto del pensiero che lo ha guidato in questo indirizzo, oltre gli esempi nazionali potrebbe anche invocare quelli di altri paesi, tra i quali basterà soltanto far cenno della Francia, dove non si ebbero le strade comunali e vicinali finchè alle disposizioni della legge comune in vigore sin dallo scorcio del caduto secolo non fu derogato colla legge speciale del 1836 che creò nuovi mezzi ed attribuì al Governo maggiori facoltà per raggiungere quello scopo ora pienamente conseguito in Francia. Ed ivi il compimento delle strade interne ha fruttato immensamente alla prosperità del paese, ed ha ricompensato con larghissima usura i gravi sacrifici della pubblica finanza in sussidio di quelle opere. Per nulla dire della contribuzione fondiaria, alla rete delle comunicazioni interne congiunta a quella delle strade ferrate, si attribuisce l'aumento del prodotto delle contribuzioni indirette per più di 460 milioni annui.

In Francia la logica della situazione, non inferiore a quella dei principii a cui si informano le leggi organiche, suggerì una legge speciale che fu applicata a tutto il territorio nazionale. Il Governo del Re ha voluto essere più cauto nel proporre per la sola Sicilia questo primo esperimento, che in quella parte del regno è anche particolarmente giustificato dalle con-

dizioni eccezionali rivelate dagli ultimi avvenimenti e dagli impegni presi dal Governo nel 1861. Ma potendo queste speciali disposizioni essere reclamate da altre popolazioni, il Governo coll'articolo 12 del progetto richiede facoltà di estenderle occorrendo per decreto reale, in tutto o in parte, alle altre provincie del regno.

Queste cose premesse, la Camera sarà in grado di valutare lo scopo delle particolari disposizioni legislative che contiene il progetto. Il sistema dei provvedimenti necessari alla applicazione della legge richiede disposizioni numerose, minute e varie, che debbono adattarsi alle condizioni locali e allo svolgimento successivo degli effetti dei primi atti dell'amministrazione. Il Governo deve supplire col suo intervento ovunque manchi l'azione spontanea locale, ed astenersi a misura che questa si manifesta operosa e solerte. È quindi mestieri che queste disposizioni siano confidate al potere esecutivo, che la legge segni soltanto i confini entro i quali egli si potrà muovere, che apra le sorgenti dei mezzi necessari per le opere pubbliche di cui si tratta, che autorizzi le anticipazioni indispensabili all'iniziativa dei lavori e al primo impulso di essi, che accordi in fine alcune agevolezze che, senza riuscire onerose allo Stato, concorrano efficacemente a conseguire lo scopo della proposta.

Il credito di 9 milioni che si domanda allo Stato, con facoltà al Governo di stabilire il modo di estinzione con quella larghezza che risponda allo scopo benefico della legge è ripartito in tre anni, in modo che la maggior somma ricada nell'esercizio del 1868, epoca in cui si spera che i lavori avranno preso il maggiore sviluppo.

La distribuzione di queste anticipazioni per provincie prende norma secondo lo spirito della proposta dai bisogni delle provincie stesse, dalla maggiore o minore urgenza, e dalla opportunità di affrettare il compimento dei lavori già avviati per raccoglierne al più presto la utilità che ne consegue. Ogni altra norma che avesse portato il concorso delle anticipazioni governative a favore di quei luoghi in cui il bisogno è minore, si sarebbe scostata dallo spirito che informa questa speciale proposta.

L'articolo 4 aggiunge ai mezzi ordinari ammessi dalla legge sulle opere pubbliche per la costruzione delle strade comunali e vicinali, altri mezzi particolari ai quali il Governo potrà ricorrere secondo le circostanze locali in tutto o in parte. Fra questi è indicato il prodotto di una tassa radiale sulle proprietà interessate e contermini che è un modo non ignoto alle provincie siciliane di concorrere alla costruzione delle

strade interne. Adottata generalmente dal caduto Governo la tassa radiale non poteva riscuotere l'approvazione del senso comune e della scienza, e ben conoscevasi che essa era la conseguenza necessaria del sistema finanziere di quel Governo che serbava unicamente allo Stato il prodotto della contribuzione fondiaria, e non consentiva ai comuni e alle provincie più che due centesimi addizionali alla contribuzione principale diretta. La *radiale* fu quindi abolita senza surrogazione alcuna di altri mezzi per la costruzione delle strade rotabili. Essa però, applicata con moderazione, ed in casi veramente eccezionali, può riuscire opportuna in provincie in cui non altro manca alla coltivazione dei latifondi che uno stimolo efficace a scuotere l'indifferenza dei proprietari. Col fermo proponimento di non usarne che raramente, e colla più grande moderazione, il Governo ha creduto che possa riuscire utile all'intento il chiedere al potere legislativo la facoltà di applicarla.

Alle prestazioni in natura conosciute in altre provincie del regno col nome di *comandate* si deve in molte parti di esso, e particolarmente nelle provincie subalpine, la costruzione delle strade comunali. Il Governo non ignora che alle impostazioni di lavoro si oppose spesso l'abuso feudale che le coprì di una giusta riprovazione, l'ineguaglianza inerente ad ogni tributo che cade sul lavoro attuale anzichè sul lavoro accumulato. E il vizio dell'origine fu cagione che fossero severamente vietate nelle provincie meridionali dove le abolizioni tutte che scaturivano dai principii della rivoluzione francese, se tolgasì quella delle corporazioni religiose, furono applicate con un rigore logico che può dirsi ignoto alle altre parti d'Italia. Frattanto la ragione naturale delle cose si manifestava negli effetti assai più potente della ragione astratta dei principii. Dove le prestazioni di lavoro furono, anzichè abolite, convertite ad utili comune, le strade interne si costruirono, ed esse mancano tuttora dove furono vietate. E se qua e là nelle provincie meridionali s'incontrano alcuni tratti di grandi movimenti di terra eseguiti per la costruzione delle vie di comunicazione, spesso sono dovuti alle spontanee prestazioni di lavoro che vietate dalla legge come obbligatorie erano poi richieste da zelanti amministratori come prestazioni spontanee, incoraggiate dall'esempio delle persone più riguardevoli dei luoghi, e agevolate dalle distribuzioni di viveri ai lavoratori. Tale è la condizione indeclinabile dei paesi in cui il progresso economico non è giunto al segno da fornire in abbondanza i mezzi con cui si provvede alle pubbliche contribuzioni, e si acquista

il lavoro venale dell'uomo. Contribuenti che non potrebbero senza lottare con gravi difficoltà pagare il danaro necessario per la mercede di una o più giornate di lavoro, possono spesso facilmente contribuire le giornate di lavoro in natura, specialmente se sono incoraggiati dall'esempio e sussidiati dalle distribuzioni delle vettovaglie. Non è raro il caso di popolazioni rurali che somministraron in due o tre giornate di lavoro movimenti di terra ed opere di tanta considerazione che per eseguirle col pubblico danaro non sarebbero bastate le entrate di più anni dei bilanci comunali. Per altro le obbiezioni che si fanno alle prestazioni in natura, perdono ogni importanza quando esse non sono richieste per ragioni di privilegio o di prerogativa signorile come nei tempi feudali, ma sono imposte a beneficio di tutti, quando le giornate di lavoro sono limitate, e il Governo intende che non debbano essere più di tre in un anno; quando non sono distribuite in ragione delle braccia ma della possidenza degli abitanti, e finalmente quando è fatta facoltà ai contribuenti di riscattarle in danaro; in modo che la prestazione in natura può dirsi veramente spontanea essendo facoltativa, e consiste ultimamente in un'agevolezza che la legge presta ai contribuenti, lasciando ad essi la scelta di pagare il tributo nel modo che ad essi torna meno gravoso.

Niuno dubiterà della giustizia delle sovvenzioni speciali che la proposta ammette tra i mezzi per la costruzione di queste opere, le quali non sono utili nella stessa misura a tutti i produttori ed a tutti i consumatori in proporzione della rispettiva ricchezza. Vi sono industrie per le quali la facilità delle comunicazioni è di una importanza veramente suprema. La rendita di un mulino cresce secondo la facilità delle vie di accesso con proporzione assai più rapida di quella delle terre adiacenti. Il trasporto dei materiali e dei prodotti di una miniera agevolato dalle strade a ruote ne moltiplica immediatamente la rendita, e nel tempo stesso logora e consuma la costruzione stradale assai più che ogni altro commercio di minore ingombro e di minore peso. Quindi le sovvenzioni speciali soprasimili proprietà sono conformi ai canoni della più rigorosa giustizia, e furono sempre ammesse nella legislazione delle strade comunali e vicinali. Finalmente si è aggiunto agli altri mezzi di sostenerne la spesa anche il prodotto delle alienazioni dei terreni, che divengono disponibili per la sistemazione delle nuove strade, e di quelli che sono reintegrati dalle occupazioni illegittime delle strade pubbliche, anche nazionali. Il demanio dello Stato non fa alcun sacrificio ef-

fettivo cedendo questi suoi diritti che non mai riuscirono efficaci a dargli alcun prodotto, per la difficoltà di verificare e reintegrare le aree usurpate senza il concorso degli interessi locali. Gli stessi diritti riusciranno produttivi per l'amministrazione di queste opere pubbliche, quando l'interesse locale, non solo dell'esecuzione di esse, ma anche della riduzione delle contribuzioni necessarie ad eseguirle a proporzione che gli altri mezzi riescono produttivi, servirà di stimolo a scoprire le usurpazioni e a spiegare l'azione competente per reintegrare le cose usurpate. Le stesse composizioni con cui l'amministrazione termina simili contestazioni quando le usurpazioni sono annose e la superficie è mutata in meglio, saranno agevolate dal sistema della legge, per cui la composizione può assumere lo aspetto di concorso privato a favore dell'opera pubblica.

Le disposizioni dell'articolo 6 e seguenti hanno per fine di munire il Governo dei poteri necessari ad esaurire i procedimenti con termini ristretti e forme abbreviate, a comporre i consorzi troncando le inutili contestazioni, a delegare i poteri per gli esami tecnici ed amministrativi in modo che possano tutti sollecitamente terminarsi sul luogo. Esse non hanno bisogno di commento essendo per se stesse chiare ed esplicite. Il Governo del Re non vi dissimula che la legge che presenta implica una larga fiducia da parte vostra, ed egli la propone confidando che la Camera sente anch'essa l'urgenza di provvedere alla costruzione delle strade comunali e vicinali di Sicilia. Il Governo ha la convinzione dell'efficacia dei provvedimenti che richiede e della loro necessità per riuscire nell'intento della proposta. Tutti gli atti del potere esecutivo e della pubblica amministrazione, che seguiranno la legge, saranno pubblici ed informati dai principii di giustizia e dal sentimento dell'interesse generale; voi potrete giudicarli e censurarli se sia il caso, ma non vorrete negare, in questa delicata ed importante materia, al potere esecutivo quelle facoltà che gli furono accordate in altri liberi paesi. Con esse soltanto si può raggiungere lo scopo che il proponente si è prefisso, e per il quale, autorizzato dal Consiglio dei ministri ed associando alla proposta i suoi colleghi delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio, ha l'onore di presentarvi il seguente schema di legge.

## VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

## Art. 1.

È fatta facoltà al Governo di promuovere ed affrettare la costruzione delle strade comunali e vicinali in Sicilia con provvedimenti speciali, a termini de' seguenti articoli.

## Art. 2.

A tal fine sarà aperto un credito di *nove* milioni, dei quali *due* saranno stanziati nel bilancio dei lavori pubblici per il 1867: *quattro* in quello per 1868: e *tre* nel bilancio del 1869, per anticipazioni da farsi all'amministrazione locale che sarà incaricata di questo servizio.

## Art. 3.

Le anticipazioni saranno ripartite per provincie, in ragione de' bisogni permanenti, delle urgenze attuali e della utilità prossima, avuto speciale riguardo alle provincie che più mancano di comunicazioni interne.

Nei bilanci delle strade comunali e vicinali di Sicilia sarà iscritta la spesa annua per la successiva estinzione di queste anticipazioni in quel termine e con quelle condizioni che il Governo riputerà più conformi allo scopo benefico della presente legge, a contare dallo esercizio del 1868.

## Art. 4.

Per la costruzione di queste vie di comunicazione, serbata sempre, quanto alla competenza della spesa, la distinzione tra le comunali e vicinali gravate di servizi pubbliche, il Governo potrà applicare oltre i mezzi ordinari di cui negli articoli 40 e 51 della legge sui lavori pubblici:

*a)* Il prodotto di una tassa radiale sulle proprietà contermini, o interessate, nell'estensione e colle tariffe che saranno stabilite coi regolamenti rispettivi;

*b)* Le prestazioni in natura che saranno rese obbligatorie in cottimi di opere, in materiali e vettovaglie e in giornate di lavoro di uomini, di macchine, strumenti, veicoli, animali, fatta sempre facoltà di riscattarle in danaro;

*c)* Le sovvenzioni speciali che saranno imposte alle

proprietà e amministrazioni interessate di boschi, foreste, stabilimenti industriali, molini, miniere, cave ed usine;

*d)* I sussidi provinciali che saranno determinati a norma dei bilanci, dei bisogni e dei mezzi di ciascuna provincia;

*e)* Il prodotto delle offerte di concorso di privati, corpi morali, e stabilimenti pubblici, che saranno rese obbligatorie coll'accettazione anche tacita, ed esecutorie dall'autorità amministrativa;

*f)* Il prodotto delle alienazioni dei terreni e dipendenze rese disponibili per la sistemazione delle strade comunali e vicinali, e dell'alienazione delle aree non più inservienti al transito delle strade pubbliche anche nazionali;

*g)* Quello delle multe e indennità dovute per occupazioni illegittime delle strade pubbliche suddette e loro dipendenze, e delle alienazioni dei terreni usurpati dalle antiche vie di comunicazione che saranno reintegrati dall'autorità amministrativa, salvi i giudizi di proprietà innanzi i tribunali competenti;

*h)* I centesimi speciali che potranno essere decretati dal potere esecutivo non oltre il quinto dell'imposta principale.

#### Art. 5.

Non saranno vincolate ad applicazione speciale le entrate di cui alle lettere *d*) ed *e*) che in quanto sia richiesto dalle amministrazioni o persone da cui provengono, nè quelle di cui allo articolo *f*) e *g*) che in quanto sarà stimato opportuno dall'autorità amministrativa.

#### Art. 6.

Il Governo stabilirà d'ufficio e decreterà i consorzi stradali di qualunque natura, anche senza istanza di parti interessate.

Decreterà gli elenchi stradali, le classificazioni e soppressioni di strade, anche con termini ristretti, e forme abbreviate.

Ordinerà con particolari forme e previo esame discrezionale e sommario, e comporrà le deputazioni ed i Consigli delle amministrazioni consorziali.

Potrà conferire all'amministrazione provinciale o locale i poteri dell'amministrazione centrale e dei Ministeri nelle materie attinenti all'oggetto della presente legge.

#### Art. 7.

In caso di delegazione di poteri gli esami tecnici ed amministrativi di competenza dei Consigli supremi, saranno esauriti dagli uffici tecnici locali, provinciali o governativi, dai Consigli di prefettura, o da quello che

potrà essere ordinato accanto all'amministrazione locale.

Art. 8.

Le strade comunali e dei consorzi intercomunali comprenderanno anche i prolungamenti per cui possono congiungersi alle strade provinciali e nazionali.

Art. 9.

I lavori delle strade comunali e vicinali, di cui nella presente legge, potranno dal Governo darsi in appalto generale o concedersi in appalto ed esercizio con impronti ed anticipazioni da parte dei concessionari, ed anche dei terzi, purchè non ne risulti maggior onere ai bilanci dello Stato.

Potranno altresì darsi in appalti parziali e con impronti locali. In ogni caso d'appalto le prestazioni, di cui all'articolo 4, lettera b), non saranno dovute allo appaltatore, ma agli agenti della pubblica amministrazione che le riceveranno in natura e le imputeranno in danaro.

Art. 10.

Dopo una semplice intimazione, ogni lavoro sospeso per otto giorni, anche discontinui, in un mese, potrà essere assunto in economia a danno degli appaltatori, e si farà luogo a rimborso, nonostante qualsiasi opposizione o gravame, per ordinanza amministrativa, esecutoria sulle cauzioni, effetti e beni dei medesimi.

Art. 11.

I giudici di mandamento, previo avviso di giurati, saranno arbitri inappellabili delle indennità per le somme non maggiori di lire 300, e salvo appello per le somme maggiori innanzi ai tribunali civili.

Gli esami possessoriali e le contestazioni sulle indennità non potranno mai sospendere l'esecuzione delle ordinanze amministrative d'occupazione e di reintegro.

Art. 12.

Salve quelle degli articoli 2 e 3 le disposizioni della presente legge potranno per decreto reale essere estese in tutto o in parte alle altre provincie del regno.

Art. 13.

Gli atti verbali, certificati, piani d'arte, concessioni, licenziazioni, contratti, ordinanze, sentenze, perizie, intimazioni e notifiche, e generalmente tutti i documenti relativi all'oggetto della presente legge saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Art. 14.

Nei regolamenti speciali potranno essere modificate, secondo lo spirito della presente legge e per l'oggetto di essa, le disposizioni di quelle del 21 agosto 1862, n° 793, del 20 marzo 1865, n° 2248, e del 25 giugno 1865, n° 2359, e del real decreto del 3 novembre 1861, n° 302.

Ufficio  
Progetto  
Stradale

607

Verbale  
dell' Ufficio VII

sul  
Progetto di Legge  
per costruzione

di  
Strade Comunali  
in Sicilia

23 Gen. 1867.

11

108

## Strade di Sicilia

### (Discussione generale)

Scalini dichiarò che votava la legge, non non male che la buona intenzione del governo e della Camera di Tridolano in accanato di appena per lo Stato e proposte che si sospicchi l'occupazione delle vie ferrate per impinguare il fondo che si raffigura nella costruzione di strade comunali e vicinali. Propone in questi sensi un'indagine del giorno che si affiggherà A).

Presidente della Camera sottinuamente in ordine a una fatta alegoria del Deputato Scalini del referto del Consiglio Prov. di Cappolli alle nomine della Commissione per la recazione mobile.

Majorana R. esprimé il suo concordamento per la proposta Scalini, se dice che si proponga modo di acciunne di denaro al governo della Provincia anticipata - Indi vediamo il progetto di legge, e mostriamoci come concorda che lo Stato venga in aiuto alla Sicilia che si è trovata nel passato in un cumulo di difficoltà

condizioni che le hanno imposto  
materialmente (prospettive) e moralmente  
Opponendo specialmente il dubbio  
che di "G. Sciliceti", solleva iudi-  
ciale di governo per condizione  
del suo Suddivisione, solleva anche  
legge comunale, risponendo con  
loro etc. Giustificare l'azione  
ostinata accettando il Suddivisione  
di "G. Sciliceti", riservando i  
modi della legge che si discu-  
teranno.

Nicchi Si accorda con l'onorevole Majorana  
e combatte la proposta Sciliceti  
con solidi argomenti.

Sciliceti spiega il suo concetto, e dice  
che non ha inteso di fare  
una requisitoria contro l'architetto  
ma stabilire l'utilità delle  
ferrovie - quando mai chieso  
le strade comunali e vicinali  
ordena che il Governo non  
può modificare il contratto  
esistente per le Province  
calabro-sicule, e aggiunge  
che s'intreccia da che  
si proponga nel bello in Sicilia  
per la sopravvivenza delle  
ferrovie. E anche deplora  
che minoranza fa chiusura della  
discussione.

De Riso ( )

Grossi dopo riunione fa chiusura della  
discussione.

~~Il giorno~~ aggiunge - poche parole in  
risposta all'appunto Scalini -  
~~l'apposta~~ aggiunge l'ideale della  
politica costituzionale delle ferrovie  
in Sicilia. Dice - « gli  
fatti di Palermo ha uno costato  
al Governo 16 milioni, e ciò  
è avvenuto per la ceduta dell'Ufficio  
a testarne in gran costato le  
condizioni della Sicilia ».

La Spicciatura è approvata.  
L'onore Scalini ritira  
la sua proposta.

Si stabilisce che domani con-  
tinui la discussione sugli articoli.

24 Gennaio.

Murialdo propone che nell'articolo 1° si stabilisca che il  
Suffisso si conde non solo alle Poste, telegrame, ma  
anche a tutte le altre che si trovino nella stessa  
condizione -

Bartolucci si oppone. Rigaudo alle ferrovie una questione  
di ordine pubblico, per lo stato capitale dell'Italia,  
che estendendo il principio, si stabilirebbe  
un precedente parallelo - Le strade vicinali propriamente  
dette fanno di un carattere privato, e dovrebbero  
essere detti delle deye, restando la sola comune -

Nella settima il parere di Bartolucci - Le strade  
vicinali sono private, e hanno una specie di servizio  
pubblico - Comprensiva quest'idea, si danno luogo a  
reclami, e contestazioni infinite -

Villa crede giusta l'aggiudicata proposta del Marchese  
me crede conveniente per lo scopo e le economie  
delle leggi d'imporsi all' articolo 12 - Giacché  
infine degli art. 1<sup>o</sup> potrebbe interpretarli si stolti  
un poeta anche per le altre province, cosa che non  
è nel perfino del Governo né in quella dell'Ufficio -

Il Prefisso propone di riservare le spese relative a due  
questioni 1<sup>o</sup> l'emendamento Petilli 2<sup>o</sup> Quelle delle esplosioni  
delle strade vicinali -

Marchese Petilli accetta la proposta che il prezzo emuletando  
sia aggiunto all' art. 12 -

De Lisi e Spaventa fanno dire l' emendamento  
della intend. all' art. 1<sup>o</sup>

Marchese Petilli ~~Propone anche appena la proposta~~  
~~Villa grande questione della legge~~  
Villa - Dicono a Spaventa di far emettere  
di apporre anche alle Province il  
benfigio condannato che Sischi riferisce  
baudire la dispensa fin in alto  
transfertum in forma di legge -

Parlano Ricciardi e Martorana dell' Ufficio  
che limiti del fatto domandato  
dal governo, e propongo che si dismetta

Actt A 61

L'istituto propone che la forzazione per la suffusione delle strade comunali e' minima in misura sia collegata <sup>con equivalente</sup> al parco nella suffusione di strade fornate nell'isola soprattutto la suffusione si quei tronchi che ~~non sono~~ non ~~sono~~ ancora in comunicati e meno importanti; e perciò un quinto appena riferita alla rettazione della legge.

Scalini

La questione dell'estensione - un  
altro - provvisorio - alla Art. 12<sup>a</sup>  
oppure alla fine della Legge -

Bortoluzzi - C'è che non finisce il capo  
di questo Memorandum  
- Guardate e Siete avvertiti  
M. Borsig - mette in evidenza la  
questione che dobbiamo risolvere  
Sono debole emendamento sempre più  
- Guardate e Siete altresì consigliati  
la disegnazione per Art. 12  
C'approvata -

Majorana - Parte delle condizioni spiegherà  
della Sicilia altri difformità  
e non vorrebbe che dopo tante trascurate  
Strade Malaria per un progetto  
conveniente Chiesi anche del Sud in -

Bordolani - Vuija la differenza

che propone Stato Comunale  
e vicinale e se sia le opportune

- Progettando <sup>infine</sup> propone che si appponga  
la parola vicinale d'acca d.t. P.  
Pofte si vede d'appresso  
che d.t. è l'endamento  
Bordolani.

Sicché aha difensio deh. d.t. P.  
Appunto — Tuttavia che in questo  
Articolo & Capi comprendono tutte  
le economie della Legge, per far  
quindi a fine di compendiare per  
la Spese che importanthe al  
Governo la costituzione dehe  
Stato Comunale e qualche differenza;

dove le coperture intonate  
 per proprio contenuto sono le  
 esemplificare la grande  
 Zavora Schiavone di Strade  
 Comandante l'Urssa contiene  
 a brivido d'ingresso di un condore  
 un uccello marino che giace su due  
 da prendere un risultato definitivo  
 e compiere meglio dato in forma  
 di sommari a ciascun Paese che  
 si mette in grado di arrivare  
 effettivamente a Strade Comandante  
 Majorana — Ricossa — l'Urssa —  
 disporre la ~~proposta~~ <sup>proposta</sup> Vittoria  
 quando si determina i paesaggi  
 e vedute —

1. Che - Sapremo che Grauert  
- Sparreth e ne spiegherà ragioni  
applicabili alla Chiesa riducendo  
la questione con più chiarezza  
proposta dal Sovrano, ma nel modo  
di condannare la somma scelleratezza  
e perfino la Opposizione deha  
suo Partizianissimo <sup>3 Zeyher</sup>  
Sparreth - Torni a Spirgore le ragioni  
deha sua proposta e veriamo  
l'Ufficio in delibera se ha modifichato  
in effetto qualche Articolo fin  
d'ora forse non si preoccupa  
viste tante rumori che furono sparsi  
una affezione deha Costituzionalista  
Mazziniano - Si oppone al proposto  
Sparreth, e torni dell'argomento

amplimenti sotto Reba. ~~che~~  
del giorno ~~pronto~~ e dichiaro  
che rispondo ad accettar la parola  
L'effidio non si quale di anticipo

Forse — Opposizione formata  
sotto Sparta e Roma  
in Atene ha fin estensione  
di questo solo perche non  
troppo Sparta —  
Ricche — Non dipendo in massime  
dalla propria Sparta oppo-  
sizione Romana forse e se  
non facendone che il suo  
servito perde l'antico  
tutte queste cose ~~che~~ si cinque  
esigibili sono assolutamente  
in quei Paesi —

- Conclude Cantagruzione
- Impossibile della anticagruzione
- Proposta del governo anziché  
- il premier aspettando l'intervento  
avendo grande curiosità sulla Recessione  
economica dell'Urss
- Ella - Ritengo che adottando il progetto  
dei trattati di formazione di frontiera  
spagnole spese della frontiera  
indigena, la qualità dei supposti  
trattati è una ciudata, e forse  
non conformare la proposta d'acquisto  
con difesi argomenti
- Majoma - Propone che si richieda  
- francamente che si metta a  
luogo dei giudicazioni

- e più - i decreti da lui fatti in  
una forma di provv.
- soprattutto in anticipazioni  
spese - soffriva che le prestazioni  
fossero complete con uno scorrimento  
rapido e non molti esempj  
della attua Provincia e Maridivatz  
avrebbero favorito al Siffatto prestito  
dall'Ufficio delle anticipazioni  
e richiamato l'Ufficio a delibera  
tale distribuzione dei provv.  
da affianchi ai Comuni, e  
soffriva che sarebbe esp' una  
applicabile anche alla Provincia  
del Negro -  
Carte Demarie la Legge per  
farla del governo rendere effettiva

ovvero, e comunque che in trasferta  
le differenze - adattando un  
tale sistema

- l'ordine appoggia la proposta Spadolini  
Piccolomini Schirrupe ha questioni  
e la proposta è di mantenere in piede  
che l'Ufficio si decida secondo  
dove il Rapporto in Romagna  
- come l'Ufficio si anticipa  
Massarini dichiarò che avrebbe  
la proposta Piccolomini  
- Il Progetto prima o poi deve le  
seguenti questioni =

Se debba questo Rapporto finanziario  
una simile ditta sotto forma ad  
avvenire al quale i Comuni abbiano diritti  
in ragione del lavoro Prodotti oggetti  
ovvero in forme di anticipazione

6+

— Dopo aver ricevuto <sup>esta</sup> approvazione  
a grande pena maggiore che  
si dato solo per la formale approvazione  
con grande naturalizzazione  
il superiore si propose di formare  
la Sicilia —  
Il Dipartimento informò l'Ufficio  
che nella Sesta settimana dopo  
e presso i traghetti la contrapposta  
della disfazione fu disposta  
a legge agli Uffici di Traghetti.  
L'ammiraglio Nicola propose che  
si fosse deputato la disfazione in campagna  
dei traghetti degli Appunti  
Conte e Sparrantri proponeva  
della <sup>ma</sup> questione proponendo la  
Legge medesima, e che detta

# C'eeleste deli 26' corso

Il Presid. stabilisce che dopo  
la massima votata nella sede  
precedente rimane a  
celebrarsi altra massima  
grado cioè se si debba esten-  
dere i benefici ad altre provin-  
cie.

Questa massima dopo pochi  
giorni dell'onorev. Bartolucci  
è adottata dall'ufficio.  
Il Presid. propon. quindi che l'  
amministrazione debba ~~essere~~ <sup>rimanendo</sup> data  
ai comuni, come conseguenza  
della massima in precedenza  
votata.  
È approvata.

Il Presid. proponne inoltre  
che i Comuni si possano valere  
della tassa radiale suffragio  
proprietà controllanti e con-  
teneventi, nonché delle  
prestazioni in natura.  
È adottato.

Il Presid. chiama l'attenzione  
dell'Ufficio sulla considerazione  
a stabilire fra il prezzo  
e l'imposta dei lavori da  
esse eseguiti.

Dov. Majorana intona  
sulla questione della tassa  
radiale, e propone che sia

Temporaneo con approvazione  
me l'imprudente della tassa  
prediale, e si' che ha esten-  
duta alle province d'ogni  
natura. L'Ufficio consente  
in questa idea ~~forse~~ che sarà  
raccomandata al Commissario.

Il Presid. ~~te~~ ripeteva in  
discussione la massima  
della propoz. del governo  
coll'imposto dei favorevoli.

Proposta si fat propoz. di  
a fronte meno del 5% più  
del dg. L'on. Pianciani dimo-  
stra una maggior ta titubante  
perché ad alcune provincie  
potrebbe opporsi un esercito  
conveniente per il governo in  
maggior misura, ferro puro  
rimanendo il terreno.

L'on. ~~a~~ Spraventa combatte la  
proposta Pianciani, e ha  
detto pruolosa perché la  
misura che il governo sta-  
bilirà per le varie provin-  
cie darà luogo a disgrazie  
e farà perdere il sostegno  
di canattene si premerà al  
quale hanno diritto i comuni.

L'on. Majorana combatte  
la proposta Spraventa e  
dice che i milioni asse-  
gnati come premio alla  
Sicilia sono beneficio illusorio;  
mentre sulle Province con-  
dizioni pre-urbanistiche  
ciò si vuole che sia  
corrispondente che si obietta

11

l'ammiraglio tangibile al  
governo che deve assegnarsi  
dal governo. Dovunque insomma  
che si estenda alle Province  
il beneficiario del premio.

L'onore. Spaventa risponde  
per fatto personale all'  
onorevole Majonona che ha avuto  
accusato di non avere di  
grado i cittadini.

L'onore. Pianciani risponde  
il suo concetto.

L'onore. Piedimonte per concordare  
le sue proposte propone  
che istabilire ~~stabilità~~ <sup>in genere</sup> di min-  
imum, lasciando la liberdade  
al governo, in quanto il  
muro in quanto alla Sicilia  
e alle altre province che  
possano in ugual condiz-  
zione.

L'onore. Corti concorda nella  
libertà da lasciare al  
governo a seconda del con-  
cetto Pianciani. Il Concordato  
può nella prima prosta  
Majonona bisogni partecipare  
anche le provincie al  
beni pubblici.

L'onore. De Misis concorda  
nella proposta Pianciani  
con cui si istabiliscono entro  
per la determinazione ~~del~~  
premio.

L'onore. Voscanelli fa alcune  
osservazioni intorno agli  
effetti della proposta Pian-  
ciani, in quanto a No stante  
parenti che fanno  
bilancio. Egli si è accorto

57

168

inoltre alla proposta del giss.  
L'onorevole ~~Corti~~ ha un intervento  
ai ordini aff. Comune di Cattag-  
gione, doché' dicesi la mag-  
giore provvista di rendite.  
L'onorevole Majorana risponde  
all'interventista facendo  
un'esposto a dire che le con-  
dizioni finanziarie dell'  
Comune di Cattaglione.  
Risponde proposito all'  
onorevole Sopraventa.  
L'onorevole vuole che  
sia raccomandato al Comune  
di Missano di far eseguire  
le strade che per legge  
devono esser costruite.  
L'onorevole Rosta luci rispon-  
dendo allo stesso alla che  
il premio sia esteso  
alle province vuole  
che il bene inteso che il  
premio è accordato all'  
ente-strada comunale,  
e quindi si estende  
il beneficio alle pro-  
vincie quando queste  
costruiscano le strade che  
abbiano carica delle comuni  
L'onorevole vuole che  
sia fatta apposita men-  
zione nel verbale, soli  
questa interpellazione  
che è accettata da Haffo.  
Il Presid. propone innanzi  
tutto che si stabilisca il  
termine a sei anni, e  
la proposta è ricevuta.

proponiamo  
misura 3 al 4°  
tanto quanto  
possiede dei comuni  
proclama delle  
strade

Si pone quindi ai voti del  
Presidente il rapporto del  
Prefetto all'imposto dei lavori  
di ferrovia tra i termini  
del 3° al 5° di tale imposta  
da determinarsi dal Ministero  
Tenendo presente la parola  
del Comune, e la scaduta della  
Strada.

La proposta è approvata.

S. Repor.  
Segr.

Si raggiunge ad il minimo  
degli premi che  
mettendo dunque bene  
~~avordi~~<sup>avordi</sup> perendo  
salvo criteri che  
dovrebbero riferirsi  
stabilità <sup>fisica</sup> ~~fisica~~  
e' estingio nel delle  
~~partie~~<sup>della</sup> Provincia, l'estingio  
ne delle strade, la co-  
volazione e la <sup>riunione</sup> ~~riunione~~  
del Comune, le di  
proble, via che le  
strade che si fanno  
più sono di un certo  
grado di utilità  
pubblica

n. 22

Il sottoscritto propone di aggiungere al  
primo articolo dopo la parola Sicilia le  
seguenti = ed in altre province del regno  
che si trovano in identiche condizioni della Sicilia

Ippolito



MINISTERO  
DELL' INTERNO

Gabinetto Particolare

1516.

C.W. 1900  
C.W. M. 11

Firenze 6 Febbrajo 1867.

626

Al fornire ogni opportuno chiarimento  
sulla schema di legge n. 17. relativo alle Strade  
Siciliane è stato dal sottoscritto invitato il Signor  
Ministro di Agricoltura e Commercio, al quale sa-  
rà altresì affidato l'incarico di sostenere il proget-  
to di legge in parola.

Fatto a riferimento del pregiato ufficio della  
S.P. in data di ieri, mentre con distinto obbe-  
guo mi confermo

Carlo - Signore  
Presidente della Camera  
dei Deputati

Fierintle


Atto sottoscritto da  
Carlo C. Signore  
Camera dei Deputati  
Carlo Fierintle

(Segnatura)  
Fierintle

1867  
1 febbraio 2

All'Ufficio del Presidente  
della Commissione per  
il progetto di legge costituzionale  
nazionale in favore —

L'Ufficio di avvertire la Commissione  
che oggi non posso interverre  
alla fine adunanza o transandare  
presso la Commissione generale  
del bilancio =



Sotto al Sindicato del Consiglio  
il 3. Febbraio 1867.

Lunedì 4 febbraio

Compromissione fra Regno  
di Sardegna e

la comune di Savona per la  
legge contro i nobili istituita  
nella città che le fu accordata  
monopolio commerciale in do-  
cumenti, e dichiarate le  
regole, che sono già in  
fondato per stabilire in  
nove milioni la cifra delle  
antiche imposte proposta.

Il Sottosegretario di Mi-  
sione quindi alla Presidenza  
pubblica totale Domenica 3 feb-  
braio trasmetterà l'Ordinanza che  
hanno presentato al pre-  
getto il sommo per im-  
postato commerciale elenco  
nel quale si sono  
determinati per prima

dei Dotti Signori Proprietari  
della Camera

Torino

B. obiettivo intende la relazione  
col progetto in molte  
parte varato, anche i  
monisti propensi sono  
in numero di quattro,  
fari purissimamente da  
formidi scritti quattro  
e quelli di essi dobbia-  
no tornare ad interverdere per  
fondo scopo a quelle  
risonanze che sarà pos-  
sibile combinare.

Per la Commissione

Il Presidente

Maurizio

*Signorid*

*Ferrari*

Ce deplorabili condizioni in cui versa la Sicilia  
Dopo l'ultima sessione legislativa, se proveranno  
no sotteranei provvedimenti di repressione, e di  
pubblica sicurezza da parte del Governo del  
Re, non potranno lasciarlo indifferente allo  
studio delle cause permanenti dei mali che  
travagliano l'Isola, e che restano rime-  
di pronti d'affacci. Il Governo D'Agostino  
non saprebbe tenersi pago dell'uso della for-  
za; e anche quando non fosse necessario  
il concorso delle popolazioni per manuten-  
re salda in esse la pubblica autorità, non  
arrebbe conseguito il suo fine, finché non  
fosse riuscito a ridestare lo amore dell'ordi-  
ne, e la solidarietà del paese col Governo libe-  
ro, combatendo gli errori che sono poi rau-  
sa di triste disinganno, e affrontando le  
difficoltà economiche che mantengono le  
inquietezze. — Ai meggi iducativi, già  
provveduto dal Potere legislativo con larghez-  
za, e si provvederà ancora con migliori  
ordinamenti; ma essa è cosa per tutte  
evidente, che gli effetti utili della genera-  
le istruzione, e della educazione popolare  
non possono prodursi, se tenassimo, e  
Dopo il consueto non pochi anni. Ne intende-

rie di comunicazione ne richiamano  
parimenti l'attenzione del Governo, po  
t'efficacia dei benefici che se ne ritraggo  
no, più immediata e più estesa, nell'or  
me eduttorio come nell'economia e per  
offrono alimento al lavoro ed aggrigolezza  
all'azione dell'amministrazione. e  
della forza pubblica nelle campagne.

E già il potere legislativo ebbe a pronun  
ciare sia alla costruzione delle maggiori  
linee di strade ferrate, sia a quella delle  
principalì strade nazionali in Sicilia.  
Però, mentre da un lato le difficoltà  
in cui versava, così presso tutte le altre  
compagnie di strade ferrate la Società  
delle Catabro-Sicula ritardava i lavori  
di costruzione di queste linee, dall'al  
tro anche i lavori delle strade magiona  
li andavano a rientro, ora per difetto di  
concorso di appaltatori, ed ora per le  
inevitabili lunguerie degli esami te  
cnici, e degli adempimenti di contabi  
lità da compiersi presso la Sede del Go  
verno, resi talvolta più difficili e com  
plicate dalle frequenti contestazioni  
che sorgono per interessi locali.

S'ammesso che i lavori delle stra  
de ferrate, ai quali già si è provveduto  
di urgenta col Reale Decreto del  
3. Novembre 1866, che alloga ad essi  
un credito di 18 milioni, i guadetti de  
le strade nazionali, procedessero rapida

2

mentre, conveniva ancora riservare se  
con la costruzione di queste grandi arterie  
si sarebbe adempito al compito della presente legge  
e soddisfatto ai desideri del governo ed ai  
bisogni delle popolazioni..

Di non poterà non riconoscere, per tutte  
evidente, che le grandi linee non altrimenti  
tale dal concorso delle minori ramifi-  
cazioni, che congiungono tutte le parti  
del territorio alle maggiori, vie commer-  
ciali sarebbero riuscite poco meno che sk-  
rili per il progresso civile ed economico  
dell'Isola, e di peresse peso alto Stato ed  
alle Province, sia) per il prolungamen-  
to di gravissime garanzie, d'interessi  
ai capitali impiegati nella costruzione  
delle strade ferrate, sia per le spese di ma-  
ntenimento delle strade maggiore, costitu-  
ite e delle loro dipendenze..

Sorgerà quindi spontaneo il sentimen-  
to dell'urgenza di sollecitare la costru-  
zione delle strade comunali, e vicinali  
nell'Isola. E dicendo comunali, noi  
intendiamo col linguaggio della legge  
del 20 Marzo 1865 sulle opere pubbliche,  
che anche le intercomunali, che altro  
non dicono di grande vicinanza, e che han-  
no per ufficio di congiungere un comune  
all'altro. Se questa rete di conni-  
cazioni fosse compiuta nel degno poco  
resterebbe al compito delle strade Provinciali.

la cui categoria è in vero più artificiale  
ed amministrativa che secondaria  
tura. Quando si hanno le comunicazioni  
tra comune e comune, e si  
collegano colte strade nazionali, le strade  
provinciali possono dirsi in massima  
parte corrisposte, e i lavori speciali che  
le concernono si ridicono ad opere di  
rettificazione, il cui scopo è di rendere  
più dirette, e più brevi le comunicazioni,  
tra il capoluogo di Provincia e i luoghi  
di circostante o collinare.

Se condizioni topografiche dei fo-  
numi interni della Sicilia, dove la  
popolazione è per lo più accentrata nei  
monti, né discese ancora al piano dopo  
l'epoca feudale, fuoriesce in pochi siti  
privilegiati dalla natura, sono tali che  
le grandi strade nazionali, e le ferrovie  
ed anche le provinciali che hanno in  
mira il più rapido andamento dal  
punto di partenza al punto di arrivo, non  
giornano a congiungere tra esse se col  
le strade commerciali di primo ordine  
le popolazioni rurali. Queste sino al  
giorno in cui saranno costruite le stra-  
de comunali, e vicinali sembrano con-  
dannate ad assistere da lontano allo  
spettacolo delle rie principali, che si  
svolgono nei piani, e per le valli, e  
a sentire il fischio della locomotiva.

che passa. Di sotto ai luoghi monotoni, senza potere giovansi dei vantaggi che le vie principali hanno per fine di procurare più o meno a tutte le parti del territorio che percorso.

*Malagnd*

Certamente quando il Governo Nazionale si accinse ai grandi lavori, che gli interessavano per la costruzione delle strade interne, nel fare la sua parte persino che i comuni non avrebbero mancato al proprio compito, e che presto sarebbe sorto il giorno in cui cooperando le popolazioni, ed il Governo, con la fiducia, e l'attività che era, avuto sperare dall'efficacia delle libere istituzioni, si sarebbero incontrate le minori strade interne, con le maggiori, che erano connesse all'operosità dello Stato, e delle Province, così sarebbe così trovato contemporaneamente compiuto un sistema generale di illuminazioni, che fino a quando sarà monco e fragile, non potrà dare alcuno dei grandi risultati che da esso attende la civiltà, e l'economia pubblica. Però i fatti non rispondono all'aspettazione, e nonostante gli inviamenti fatti dal Governo sin dal primo anno della costituzione del nostro Regno, lo spirito di libera associazione, e i provvedimenti dati alle leggi, per la formazione dei consorzi delle strade comunali, vicinali, restarono inefficaci. E forse la inoperosità dei cittadini,

e delle Amministrazioni comunali, nello  
adempiere, alla parte che ad esse incombe  
ra, sensabile per molti rispetti. Della sta-  
bile sicurezza, e delle gravenze generali, cui  
era necessaria ricorrere per bisogni della  
difesa esterna, e dell'indipendenza nazio-  
nale, fu causa non ultima della mino-  
re urgenza ed efficacia di certi provvedimenti  
statali; dappriché la tendenza di azio-  
ne si comunicava da una parte all'al-  
tra, e poteva trovarsi meno urgente lo-  
schindere al commercio interno legato  
di re di comunicazione quando poca  
o nessuna opera si dava a preparare le  
comunicazioni minori, che sono indi-  
spensabili al movimento delle grandi ne-  
commerciali.

La presente Amministrazione non  
ha potuto dispensarsi dal considerare,  
che nelle Province italiane, non sono  
compiute le strade comunali, e vicinali,  
esse non sorsero certamente per la spontanea  
iniziativa delle popolazioni, rurali, e per-  
te libere associazioni, cooperatorie, a cui schiu-  
de largo campo la legge del 20 Marzo 1865  
fortamente non molti fanno alcun riferi-  
mento alle disposizioni di questa legge  
che come tutti gli ordinamenti organici  
di uno Stato libero deve avere in mira i  
principi ragionanti, e le condizioni, permi-  
tenti in un po' uno Stato civile.

Le leggi organiche appartengono al Governo di  
 quelle che i Romani chiamavano <sup>Perpetue</sup>  
 e devono essere informate alla legge delle condi-  
 zioni permanenti dei popoli. Or questo è  
 permanente nelle nostre condizioni, costituzio-  
 nali e civili, che il comune, essendo libero ed  
 autonomo deve solo giudicare della opportuni-  
 tà dei lavori pubblici che gli convengono, e  
 che egli deve potersi legare in consorzio con al-  
 tri comuni secondo le considerazioni delle  
 rispettive opportunità di cui sono arbitri i  
 comuni stessi interessati. Le leggi organiche  
 non guardano alle condizioni transitorie in  
 cui possono trovarsi alcune parti più o me-  
 no estese del territorio del Regno alle quali  
 si provvede occorrendo con leggi speciali; e  
 il bisogno di una legge speciale che accordi  
 i sussidi alle strade comunali e vicinali <sup>(di)</sup>  
 Sicilia, e che conferisca per costruire poteri  
 non ordinari al Governo, non fu avvertito  
 per la prima volta in occasione dei recenti  
 casi di Palermo; dappoché sin dal 1861 tenen-  
 do il proposito il Ministero dell'Interno  
 trovasi deliberato dal consiglio dei Ministri  
 nelle formeate del 28 Ottobre, e 6 Novembre  
 di quell'anno che un sussidio di 6 a 7 mil-  
 lioni di lire sarebbe stato applicato alla co-  
 struzione delle minori strade di Sicilia, e  
 che un progetto di legge, con disposizioni spe-  
 ciali all'asta si sarebbe presentato in pro-  
 posito alle Camere.

Il proponente riprende ora il progetto cominciato in quell'epoca, colta sicurezza che l'esperienza aggiunge, al presentissimo di certi mali, e di certe insperanze; e inaugura tutto sottopone alla famiglia i mali, di origine del proverbi, nascita logistica che le propone.

Non giava sperare, per lunghi anni ancora, la costituzione delle minori, come associazioni dell'Isola dall'azione spontanea delle popolazioni, rurali, fra le quali non si è destato questo spirito di associazione che il caduto governo, il quale teme adde in Italia, ma che aveva ereditato tutte le diffidenze e tutte le basse arti del governo liberale spagnolo, si apprestò a spiegare come un pericolo politico. Egli destò invece ed alimentò, come comodo strumento di autorità straniera e vessica, lo spirito litigioso e di rivalità tra agricoltori, per cui una proposta è sospetta ad ogni ministro, e ad ogni cittadino che non sia l'autore, e perciò solo è contraddetta che da lui non proviene. Il derimento di una linea da questa traccia che l'interesse o la comodità di chi ha maggiore influenza può avere immaginato di vieneggiamento d'intemperie guerre; la permanenza dei latifondi, l'assenza dei grandi proprietari dalle campagne, il

Bay L

loro soggiorno nelle grandi città marittime, per cui sono meno interessate alla facilità delle interne comunicazioni, sono tutte condizioni speciali che oppongono ostacoli spesso insuperabili alla creazione dei mezzi, ed alla concordia delle opinioni, con cui si fanno le opere inter-comunitarie. ~~Le agenze legate alle revisioni ed ai gravami che la legge concede al Prefetto~~ Della giustizia e dei ragionevoli richiami, sono abusate per far trionfare le opposizioni, interessate, che confidano nel prolungamento delle procedure, e nel tempo che si consuma e che quasi sempre sponde l'occasione del benfare. Secondo lo stato attuale della nostra legislazione, se un comune vuole aprire una via intercomunale verso altro comune contiguo, di Provincia vicina e vuole invitare l'altro comune interessato ad intendersi con esso ha bisogno di un progetto di massima su cui deliberà il Consiglio comunale. Se la deliberazione, esposta all'Ufficio, incontra opposizione di magistrati o di un contribuente, l'opposizione è discussa dalla Deputazione Provinciale il cui Decreto può essere, in pugno innanzi al Prefetto in consiglio di Prefettura ed anche, con garante al Re che provinzia dopo di avere udito il Consiglio di Stato. Passeranno così molti mesi prima che la deliberazione dovrà

esponentia. Egualando sia approvata sarà trasmessa dal Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale al Prefetto della Provincia di cui fa parte l'altro consunno interessato; il quale invita il consigliere comunale a deliberare; astrettanto ostacoli, ed astrettanto tempo se la deliberazione del secondo consunno è impugnata; poi bisogna che coll'approvazione della rispettiva Deputazione Provinciale sia dal suo Presidente trasmessa al primo Prefetto. Se vi è divergenza, come spesso accade, tra le deliberazioni dei due consunni, la quistione è risolta dal Prefetto della Provincia in cui si estende la maggior parte della linea da costituire. Ma il consunno dell'altra Provincia può reclamare al Ministero dei Lavori Pubblici che manderà le carte al consigliere superiore quale non trovando la parte tecnica abbastanza svolta secondo le sue superiori esigenze e per i bisogni di lui, che non conosce i luoghi, emette spesso un provvedimento preparatorio, maggiori studi. Quindi accesso in luogo e minori esami degli Uffizi tecnici Provinciali che possono dare occasione a minori reclami; decreto del Ministero dei Lavori Pubblici che li decide - Ma giando il Decreto è comunicato ri è ancora il ricorso al Re contro la Determinazione Ministeriale che deve innanzi al Consiglio d'Stato.

Gattai

C  
Il tempo corrente, è meglio accennarne altri si distor-  
nano per altri urgenti bisogni; gli Ammi-  
nistrazioni gelanti che avranno proposta l'opera  
scadente e sono surrogati da altri ispirati da  
concezioni diverse, e la strada non si costruisce.

Eppure il problema economico della  
Sicilia, e specialmente di Palermo, e della  
sua Provincia non si risolve, anz'ad una co-  
struzione delle strade provinciali, e vicinali.  
Le grandi strade nazionali, e le ferrovie posso-  
no agevolare il commercio generale, ponendo  
in diretta comunicazione le grandi città interne  
ed i mari, che bagnano l'Isola; ma se  
non sono accompagnate dalle minori dira-  
mazioni, arrivano fra loro i grandi centri  
di consumazione, ma non si pongono in rap-  
porto coi centri di produzione agricola. Le  
statistiche più note indicano l'enorme  
differenza che vi è tra i prezzi dei prodotti del  
suolo sul mercato delle grandi città e nei  
bisogni di produzione, mentre in quelli si  
produce il caro dei viventi, con tutte le sue gra-  
ni conseguenze per la pubblica sicurezza, nel  
le campagne manca il prezzo rimborsatore  
della produzione agricola. Ogni prodotto che  
trasportato rapidamente a metà dalle in-  
teriori campagne della sua montuosa pro-  
vincia si renderebbe in Palermo la metà  
del prezzo attuale, soddisfarebbe ampiamente ai  
bisogni del consumatore, con questo prezzo così ridotto fruttarebbe ancora

il doppio del prezzo attuale al produttore  
agricola che lo rende, per un quarto del ra-  
lore che ha sul mercato di Palermo, non tan-  
to la differenza assorbita dalle difficoltà  
e dai pericoli di trasporti che richiedono  
un gran consumo di forze umane,  
con le gravi spese che lo accompagnano, ed  
una perdita più che triplo del tempo n-  
tale ai lavori della campagna. Uno scritto  
su cose economiche siciliane ha detto  
che il problema della consumazione di Pa-  
lermo sarebbe risolto da una strada ferra-  
ta che congiungesse la capitale dell'Isola  
alla foce del Modica. E questo è vero, per  
che l'eccezionale prosperità e frequenza  
delle strade intercomunali e vicinali  
di quel Distretto ne ha fatto un campo  
senza sbocco delle produzioni del suolo. Si  
può sopprimere l'ipotesi della strada fer-  
rata, se si ammette la costruzione del  
le strade comuni e vicinali nella  
Provincia di Palermo ed in ogni altra  
parte dell'Isola.

Affidare la prima costruzione di  
queste strade minori dall'impulso  
degli interessi locali con le sole afferma-  
zioni che la legge comune accorda allo svol-  
gimento dell'azione espositiva delle  
popolazioni, è sino a un certo punto  
un circolo vizioso e divenne quindi una  
petizione di principio. Difettano le strade

*Veduti*

ziali, per la prevalenza dello spirito di ria-  
lità su quello di associazione, per l'interesse  
meno personale ed urgente dei grandi pro-  
prietari, per il difetto di pubblica sicurezza;  
e sono precisamente le comunicazioni, in-  
teriori che accrescendo la frequenza nei  
contatti delle popolazioni, alimentano lo  
spirito di associazione, estinguono le ria-  
lità, rendono possibile il soggiorno dei gran-  
di proprietari nelle campagne e con esso  
il loro amore degli interessi locali. Per esse-  
si popolano i luoghi più riposti, e con  
la frequenza degli abitanti, con la più  
pronta azione della forza pubblica e ne-  
sanza delle autorità di pubblica sicurezza  
scopriranno i malfattori. Egli è perciò che  
il Governo ha sentita la convenienza del  
suo intervento nella costruzione delle mi-  
norì strade di Sicilia. E a conforto del pen-  
siero che lo ha guidato in questo indirizzo,  
oltre gli esempi ragionati, potrebbe anche  
invocare quelli di altri paesi, tra i quali  
basterei soltanto far cenno della Francia, do-  
ve non si ebbero le strade comunali, e vicina-  
li finché alle disposizioni della legge, co-  
mune in rigore sin dallo scorgio del ca-  
sto secolo, non fu derogato dalla legge speciale  
del 1836 che creò nuovi mezzi ed attribui al  
Governo maggiori facoltà per raggiungere  
quello scopo ora pienamente conseguito  
in Francia. Ed in il compimento delle

strade interne ha fruttato immensamente alla prosperità del paese, ed ha ricompensato con largissima misura i gravi sacrificj della pubblica finanza in missidio di queste opere. Per nulla dire della contribuzione fondiaria, alla rete delle comunicazioni interne, congiunta a quella delle strade ferrate, si attribuisce l'aumento del prodotto delle contribuzioni indirette per più di 450 milioni annui.

In Francia la logica della situazione, non inferiore a quella dei principi a cui si informano le leggi organiche, suggerì una legge speciale che fu applicata a tutto il territorio Nazionale. Il governo del Re ha voluto essere più cauto nel proporre per la sola Sicilia questo primo esperimento, che in quella parte del Regno è anche particolarmente giustificato dalle condizioni eccezionali rivelate dagli ultimi avvenimenti e dagli impegni presi dal governo nel 1861. Ma potendo queste speciali disposizioni essere reclamate da altre popolazioni, il Governo coll'art. 1<sup>o</sup> del progetto m. chiede facoltà di estenderle, occorrendo per Decreto Reale in tutto o in parte alle altre Province del Regno.

Queste cose premesse, la Camera sarà in grado di valutare lo scopo delle

particolari disposizioni, legislative, che concorrono al progetto. Il sistema dei provvedimenti necessari alla applicazione della legge richiede disposizioni numerose, minime e varie, che debbono adattarsi alle condizioni locali, e allo svolgimento successivo degli effetti dei primi atti dell'amministrazione. Il governo deve supplire col suo intervento ovunque manchi l'azione spontanea locale, ed astenersi a misura che questa si manifesti operosa e volentera.

E quindi mestieri che queste disposizioni siano confidate al potere esecutivo, che la legge segni soltanto i confini entro i quali egli si potrà muovere, che apra le soglie dei mezzi necessari per le opere pubbliche di cui si tratta, che autorizzi le anticipazioni indispensabili all'iniziativa dei lavori, e al primo impegno di essi, che accordi in fine alcune agevolazioni, che senza rinunciare ovunque allo Stato, concorrono efficacemente a conseguire lo scopo della proposta.

Il credito di 9 milioni, che si domanda allo Stato, con facoltà al governo di stabilire il modo di estinzione con questa saggezza che risponda allo scopo benefico della legge, è ripartito in tre anni, in modo che la maggior somma ricada nell'esercizio del 1868, epoca in cui si spera che i lavori arriveranno preso il maggiore sviluppo.

Nerando L

La distribuzione di queste anticipazioni, per Province, prende norma secondo lo spirito della proposta dai bisogni delle Province istesse, dalla maggiore o minore urgenza, e dalla opportunità di affrettare il compimento dei lavori già avviati, per raccogliere al più presto l'utilità che ne consegue... Ogni altra norma che avesse portato il concorso delle anticipazioni governative, a favore di quei luoghi in cui il bisogno è minore, si sarebbe scostata dallo spirito che informa questa speciale proposta.

L'Articolo 4º aggiunge ai mezzi ordinari ammessi dalla legge, sulle opere pubbliche, per la costruzione delle strade comunali, e vicinali, altri mezzi particolari, ai quali il Governo potrà ricorrere, secondo le circostanze locali, in tutto o in parte. Tra questi è indicato il prodotto di una tassa radiale sulle proprietà interessate e contorni, che è un modo non ignoto alle Province Siciliane di correre alla costruzione delle strade interne. Dovotata generalmente dal caduto Governo la tassa radiale non poterà riscuotere. L'approvazione del senso comune, e della scienza, e ben conoscerasi, che essa era la conseguenza

9 11

necessaria del sistema finanziere di quel  
Governo che sebbene innanzitutto allo Stato  
il prodotto della contribuzione fondiaria, e  
non consentiva poi comuni e alle Provin-  
cie più che due centesimi addizionali alla  
contribuzione principale diretta. La ra-  
diale fu quindi abolita senza surrogazio-  
ne alcuna di altri mezzi per la costituzio-  
ne delle strade notabili. Essa però applica-  
tata con moderazione, ed in casi veramente  
eccezionali, può risultare opportuna  
in Province in cui non altro manca alla  
costituzione dei latifondi, che uno stimolo  
efficace a smettere l'indifferenza dei proprie-  
tori. Se fermo proposito di non usare  
che raramente, e colta più grande moderazione,  
il governo ha creduto che possa risultare <sup>utile</sup> all'in-  
tentivo di chiedere al potere legislativo la facoltà di  
applicarla.

Bellunini L

Alle prestazioni in natura conosciute in al-  
tre Province del Regno col nome di comuniate  
si deve in molte parti di esso, e particolarmen-  
te nelle Province subalpine, la costruzione  
delle strade governative. Il Governo non ignora  
che alle impostazioni di lavoro si oppose spesso  
l'abuso feudale che le coprì di una giusta re-  
prazionie, l'iniqua <sup>giustizia</sup> inerente ad ogni  
tributo che cade sul lavoro attuale anziché sul  
lavoro accumulato. E il rigo dell'origine fu ca-  
zione che fossero severamente visitate nelle Pro-  
vince Meridionali. Dove le abolizioni tutte che

scaturivano dai principi della Rivoluzione Francese, se togarsi quella delle corporazioni religiose, furono applicati con un rigore logico che può dirsi ignoto alle altre parti d'Italia? Trattanto la ragione naturale delle cose si manifestava negli effetti assai più potenti della ragione astratta dei principi. Dove le prestazioni di lavoro furono anziché abolite, convertite ad utili comunali, le strade interne si costruirono, ed esse mancarono tuttora? Dove furono vietate? E se qua e là nelle Province meridionali s'incontrano alcuni tratti di grandi movimenti di terra eseguiti per la costruzione delle vie di comunicazione, spesso sono dovuti alle spontanee prestazioni di lavoro che vietate dalla legge come obbligatorie, erano poi richieste dagli stessi amministratori come prestazioni spontanee, incoraggiante? Dallo esempio delle persone più riguarderò di luoghi, e agerolate dalle distribuzioni di riveni ai lavoratori. Tale è la condizione indeclinabile dei paesi in cui il progresso economico non è giunto al segno da fornire in abbondanza i mezzi con cui si provvede allo pubblico contributo, e si acquista il tazza reale dell'uomo. Contribuenti che non potrebbero senza sottrarre con gravi difficoltà pagare il danaro necessario

per la mercede di una giornata di lavoro, possono spesso facilmente contribuire le giornate di lavoro in natura, specialmente se sono incoraggiate. Dallo esempio, e immediatamente dalla distribuzione delle rettovaglie. Non è raro il caso di popolazioni rurali, che somministrano in due o tre giornate di lavoro movimenti di terra ed opere di tanta considerazione che per eseguirle col pubblico danaro non sarebbero bastate le entrate di più anni dei Bilanci comunali. Per altro le obbligazioni che si fanno alle prestazioni in natura perdono ogni importanza quando esse non sono richieste per ragione di privilegio o di prerogativa signorile come nei tempi feudali, ma sono imposte a beneficio di tutti, quando le giornate di lavoro sono limitate, e il Governo intende che non debbano essere più di tre in un anno; quando non sono distribuite in ragione delle braccia, ma della possidenza degli abitanti, e finalmente quando è fatta facoltà ai contribuenti di riscattare in danaro; in modo che la prestazione in natura può dirsi veramente spontanea essendo facoltativa, e consiste ultimamente in un'agerotenza che la legge proibisce ai contribuenti, lasciando ad essi la scelta di pagare il tributo nel modo che ad essi torra meno gravoso.

Nino Dubiterà della giustizia delle correnzioni speciali che la proposta am-

Malp

L

mette tra i mezzi per la costruzione  
di queste opere, le quali non sono utili  
nella stessa misura a tutti i produttori,  
ed a tutti i consumatori in proporzione del  
la rispettiva ricchezza. In tutto insomma  
per le quali la facilità delle comunicazi-  
oni è di una importanza veramente su-  
prema. La redditività di un mulino cre-  
sce secondo la facilità delle vie di accom-  
pagnare proporzionalmente assai più rapida  
quella delle terre adiacenti. Il trasporto  
dei materiali e dei prodotti di una mi-  
nera agevolato dalle strade a ruota ne  
moltiplica immediatamente la ren-  
dità, e nel tempo stesso logora e coniu-  
ma la costruzione stradale assai più  
che ogni altro commercio di minore  
ingombro, e di minore peso. Quindi  
le convenzioni speciali sopra simili  
proprietà sono conformi ai canoni del  
la più rigorosa giustizia, e faranno sem-  
pre ammesso nella legislazione delle  
strade comunali. Final-  
mente si è aggiunto agli atti mezzi  
di sostenere la spesa, anche il prodotto  
delle alienazioni dei terreni, che diven-  
gono disponibili per la sistemazione  
delle nuove strade, e di questi che sono  
reintegrati dalle occupazioni illegittime  
delle strade pubbliche, anche da-  
zionati. Il denaro del Stato non

far alcun sacrificio effettivo) redendo queste  
suoi diritti che non mai riavranno effi-  
caci a dargli alcun prodotto, per la difficoltà  
di riconoscere e reintegrare le aree usururate  
senza il concorso degli interessi locali. Gli  
stessi diritti riusciranno produttivi, per  
l'amministrazione di queste opere  
pubbliche, quando l'interesse locale, non  
solo dell'esenzione di esse, ma anche della  
riduzione delle contribuzioni necessa-  
rie ad eseguirle, a proporzione che gli altri  
mezzi riescano produttivi, servirà di stimolo  
a scoprire le usurpazioni, e a spiegare l'azio-  
ne competente per reintegrare le cose usur-  
pate. Le stesse composizioni con cui l'am-  
ministrazione termina i diritti contesta-  
zioni quando le usurpazioni sono amm-  
ise, e la superficie è mutata in meglio,  
saranno agerivate dal sistema della legge,  
per cui la composizione può assumere  
lo aspetto di concorso privato a favore  
dell'opera pubblica).

Le disposizioni dell'art. 6<sup>a</sup> e seguenti  
hanno per fine di munire il governo  
dei poteri necessari ad esaudire i proce-  
dimenti con termini ristretti, e forme  
abbreviate, a comporre i consorzi trou-  
cando le imitabili contestazioni, a delegare  
i poteri peggli esami tecnici ed ammi-  
nistraziosi in modo che possano tutti

soddisfattamente terminarsi, nel luogo  
esse non hanno bisogno di costituito es-  
sendo per se stesse chiare ed esplicite. Il  
Governo del Re non vi distingua che la  
legge che presenta implica una larga fida-  
cia da parte nostra, ed egli la propone confi-  
dando che la Camera sente anch'essa l'u-  
genza di provvedere alla costruzione delle  
strade comunali e vicinali, & Sicilia.

Il Governo ha la convinzione dell'effia-  
cacia dei provvedimenti che richiede, e della  
loro necessità per riuscire nell'intento  
della proposta. Tutti gli atti del potere  
esecutivo e della pubblica amministra-  
zione, che seguiranno la legge, saran-  
no pubblici, ed informati dei principi  
di giustizia e dal sentimento dell'inter-  
esse generale; voi, potrete giudicarli e censu-  
narli, se sia il caso, ma non vorrete negare,  
in questa delicata ed importante materia,  
al potere esecutivo quelle facoltà che gli  
furono accordate in altri liberi paesi. Con-  
tate soltanto di più raggiungere lo scopo  
che il proponente si è prefisso, e per il  
quale autorizzato dal Consiglio dei Mi-  
nistri ed associando alla proposta i suoi  
Sottileggi delle finanze, dei Vavori Pubblici  
& dell'Agricoltura, Industria e Commercio,  
ha l'onore di presentarvi il seguente  
schema di legge.

Progetto della Legge  
sulle Strade Comunali e Vicinali

di  
Sicilia

Capitale

12

Articolo 1<sup>o</sup>

È fatta facoltà al Governo di promuovere ed affrettare la costruzione delle strade comunali e vicinali in Sicilia con provvedimenti speciali, ai termini de' seguenti articoli.

Articolo 2<sup>o</sup>

A tal fine sarà aperto un credito di mille milioni, dei quali due saranno stanziati nel Bilancio dei Lavori Pubblici per il 1867; quattro in quello per 1868; e tre nel Bilancio del 1869, per anticipazioni da farsi all'Amministrazione locale che sarà incaricata di questo servizio.

Articolo 3<sup>o</sup>

Le anticipazioni saranno ripartite per Province, in ragione de' bisogni permanenti, delle urgenze attuali e della utilità prossima, avuto speciale riguardo alle Province che più mancano di comunicazioni interne.

Nel Bilanci delle strade comunali e vicinali di Sicilia sarà istituita tasse a assina per la successiva estinzione di queste anticipazioni in quei termini e con queste condizioni che il Governo

riputera' più conformi allo scopo benefico  
della presente legge, a cominciare dallo esercizio  
del 1868.

#### Articolo 4<sup>e</sup>

Per la costruzione di queste vie di comunicazione, servata sempre quanto alle componenti della spesa, la distinzione tra le comunali e vicinali, gravate da servizi pubblici, il Governo potrà applicare ottime mezzi ordinari, di cui, negli articoli 40 e 51 della legge sui lavori pubblici.

- (a) Il prodotto di una tassa radiale sulle proprietà contorni, o interessate, nell'estensione e volte tariffe che saranno stabilite poi regolarmente rispettivi.
- (b) Le prestazioni, in natura che saranno resse obbligatorie in cottimi, di opere, in materiali, e ristoraglie, e in giornate di lavoro di uomini, di macchine, strumenti, veicoli, animali, fatta sempre facoltà di riscattarle in danaro.
- (c) Le sorvenzioni speciali che saranno imposte alle proprietà amministrazioni interessate di boschi, foreste, stabilimenti industriali, mulini, miniere, case ed usine.
- (d) I sussidi provinciali che saranno determinati a norma dei Bilanci, dei bisogni e dei mezzi, di ciascuna Provincia.
- (e) Il prodotto delle offerte di concorso di pri-

rati, corpi morali, e stabiliimenti pubblici, che saranno resi obbligatorie sull'accettazione anche tacita, ed esecutorie, dall'autorità Amministrativa.

- (f) Il prodotto delle alienazioni dei terreni e dipendenze reso disponibili per la sistemazione delle strade comunali, e vicinali, e dell'alienazione delle aree non più interessanti al transito delle strade pubbliche anche nazionali.
- (g) Quello delle multe e indennità dovute per occupazioni, illegittime delle strade pubbliche, suddette, e loro dipendenze, e delle alienazioni dei terreni usurpati delle antiche vie. Di comunicazione che saranno reintegrati, dall'autorità amministrativa, salvi ~~salvo~~ i giudizi di proprietà innanz a tribunali competenti.
- (h) I centesimi speciali che potranno essere Decretati dal potere esecutivo non oltre il quinto dell'imposta principale.

### Articolo 5<sup>o</sup>

Non saranno riscolate ad applicazione speciale le entrate di cui alle lettere f ed g che in quanto sia richiesto dalle Amministrazioni, o persone da cui provengono, né quelle di cui all'articolo f e g che in quanto sarà stimato opportuno dall'autorità amministrativa.

## Articolo 6<sup>o</sup>

Il Governo stabilirà d'ufficio e decreterà  
i Consorzi stradali di qualsiasi natura  
anche senza istanza di parti interessate.  
- Decreterà gli elementi stradali, le classi  
di frazioni e soppressioni di strade, anche  
con termini, ristretti, e forme abbreviate.  
- Ordinerà con particolari forme o pre-  
vio esame discrezionale e sommario, e  
comporrà le Deputazioni ed i Consigli  
delle Amministrazioni Consorziate.  
- Potrà conferire all'amministra-  
zione provinciale o locale i poteri del  
l'Amministrazione centrale e dei  
Ministeri nelle materie attinenti  
all'oggetto della presente legge.

## Articolo 7<sup>o</sup>

In caso di delegazione di poteri, gli  
esami, tecnici ed amministrativi,  
di competenza dei Consigli, supremi,  
saranno esamini dagli uffizi tecnici  
locali, provinciali o governativi, dai  
Consigli di Prefettura, o da quello che  
potrà essere ordinato accanto all'am-  
ministrazione locale.

## Articolo 8<sup>o</sup>

Le strade comunali e dei consorzi  
intercomunali comprenderanno an-  
che i prolungamenti per cui possono

congiungersi alle strade Provinciali e  
Nazionali

Miraggio C

### Articolo 9<sup>o</sup>

I lavori delle strade comunali eri-  
niali di cui nella presente legge potran-  
no dal Governo darsi in appalto genera-  
le o concedersi in appalto ed esercizio  
con imprenti ed anticipazioni. Da par-  
te dei concessionari, ed anche dei terzi,  
può essere non ne risulti maggior one-  
re ai Bilanci dello Stato.

Potranno altresì darsi in appalto  
parziali e con imprenti locali.

In ogni caso di appalto le prestazio-  
ni di cui all'articolo 8<sup>o</sup> lettera B non  
saranno dovute allo appaltatore; ma  
agli agenti della pubblica ammi-  
nistrazione che le riceveranno inna-  
tura e le imputeranno in danaro.

### Articolo 10<sup>o</sup>

Dopo una semplice intuizione,  
ogni lavoro sospeso per otto giorni,  
anche discontinui, in un mese potrà  
essere assunto in economia a danaro  
degli appaltatori, e si farà prezzo e  
rimborso, nonostante grossissime op-  
posizioni e gravame per ordinanza.

amministrativa, esecutoria) sulle cauzioni effetti, beni dei medesimi.

### Articolo 11°

I giudici di Mandamento prenno avviso di finire saranno arbitri inappellabili delle indennità per le somme non maggiori di lire 300; e salvo appello per le somme maggiori, innanzi ai Tribunali civili.

Gli esami possessoriali e le contestazioni sulle indennità non potranno mai sospendere l'esecuzione delle ordinanze amministrative di occupazione e di reintegro.

### Articolo 12°

Salvo gratiche degli articoli 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> le disposizioni della presente legge potranno per Decreto Reale essere estese in tutto o in parte alle altre provincie del Regno.

### Articolo 13°

Gli atti verbali, certificati, piani d'arte, concessioni, licitazioni, contratti, ordinanze, sentenze, perizie, intimozioni e notifiche, e generalmente tutti i documenti relativi all'oggetto della presente legge saranno registrati col diritto fisso di una tira.

## Articolo 14:

Nei regolamenti speciali potranno essere modificate, secondo lo spirito della presente legge e per l'oggetto di essa, le disposizioni di quelle del 21 Agosto 1862 N° 793  
Del 20 Marzo 1865 N° 2248, e del 25 Giugno 1865 N° 2359, e del Real Decreto del 3. Novembre 1864 N° 302.

H-17

Progetto 1<sup>o</sup> legge - presentato <sup>presso il Consiglio</sup> al Ministro all'interno di concerto  
con Ministro dei Lavori pubblici / Giacomo  
e alle finanze / Giacomo /

Approvazione delle stide, comunali e vicinali  
nella Italia - Specie - la ripartizione nei bilanci  
1867-68 - by. Il Ministro dei Lavori pubblici

Stampata dal 21. Novembre 1866.

445

**VITTORIO EMANUELE II**  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
**RE D'ITALIA**

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Ministri,  
Ministro dell'Interno

Abbiamo Decretato e Decretiamo

Il Ministro per l'Agricoltura, la Industria e il Commercio i incaricati di sostenere la discussione innanzi al due Camere del Parlamento del progetto d'Legge sulla Strade Comunali e strade di Sicilia presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 21 dicembre scorso presso fatto dal suddetto Presidente del Consiglio di Ministri di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Finanza e dell'Educazione, Industria e Commercio.

Dato a Firenze a dd' 10 febbraio 1864

